

Statuto di Associazione MAN.SE.F. – Onlus, Associazione Management Senza Frontiere, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

ARTICOLO 1

1. E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, la **“Associazione Management Senza Frontiere, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS”** o più brevemente **“Associazione MAN.SE.F Onlus”**.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

L'Associazione opera nel settore della beneficenza e della formazione verso soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. a), n. 3 e 5 del Decreto Legislativo N° 460 del 4 Dicembre 1997.

L'Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso l'aiuto alle persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che vivono in Aree Arretrate della Terra e che non abbiano avuto la possibilità di imparare un lavoro e manchino quindi dei mezzi di sussistenza.

Lo scopo viene perseguito mediante l'attività svolta da Soci e/o Volontari esperti che, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze professionali, sostengono ed assistono con denaro e prestazioni i citati soggetti svantaggiati con il solo fine di alleviare le condizioni di bisogno di questi nelle Aree Arretrate della Terra e in particolare in America Latina, in Africa, in Sud-Est Asia e nei Balcani.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate a eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo N° 460 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione perseguirà le finalità di cui al precedente articolo attraverso:

- il sostegno alle iniziative locali di sviluppo integrato locale;
- il sostegno alle esperienze micro-imprenditoriali ed imprenditoriali locali che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, assicurando il rispetto dei diritti umani e combattendo qualsiasi forma di sfruttamento minorile;
- alfabetizzazione e formazione indirizzata a soggetti svantaggiati;
- progetti di prevenzione, educazione sanitaria ed assistenza medica di base alle famiglie più disagiate
- fornitura gratuita di macchinari e tecnologia finalizzati a progetti di assistenza
- sostegno a progetti per la costituzione di centri polifunzionali per l'avviamento di attività di artigianato e di micro e piccola impresa

Le attività saranno svolte anche attraverso partnership con altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali sensibili ed operanti nei medesimi contesti dell'associazione e, in particolare, della green economy, della scolarizzazione, dell'istruzione, degli aiuti sanitari e nella corretta gestione delle risorse idriche, energetiche, agricole da parte delle comunità più svantaggiate e in via di sviluppo.

ARTICOLO 4.

L'Associazione ha la Sede in **Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano**.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire, con apposita delibera, sedi secondarie, filiali, uffici o distaccamenti nel territorio dello Stato Italiano, la cui apertura o chiusura non implicherà pertanto la modifica dello Statuto.

ARTICOLO 5.

L'Associazione è costituita dai Soci.

Sono Soci le Persone Fisiche e/o Giuridiche, ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda e di loro versamento della Quota Associativa stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Le ammissioni dei Soci devono essere sottoposte alla ratifica, da parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio è tenuto alla corresponsione della Quota Associativa Annuale che è prevista di durata di un'annualità solare.

La Quota Associativa Annuale versata da Nuovi Soci, dopo il 30 ottobre di ciascun anno a seguito della domanda di ammissione a Socio, sono considerate capienti anche della quota dell'Esercizio Sociale successivo.

L'attività svolta dai Soci è a carattere prevalentemente volontario. I Soci, per la realizzazione di specifici progetti, potranno richiedere il rimborso delle spese vive sostenute e, in casi specifici e con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere previsto un compenso per le prestazioni svolte che dovranno comunque essere documentate e rendicontate.

I Soci e i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non possono beneficiare di cessioni di beni dall'Associazione né possono svolgere prestazioni di servizi all'Associazione, effettuate a condizioni più favorevoli, in ragione della loro qualità.

La qualità di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissione;
- b) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, seguita da due richiami scritti in tal senso;
- c) mancato versamento della Quota Associativa Annuale, entro i primi quattro mesi dell'anno;
- d) quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo per riscontrato comportamento contrario alle finalità dell'Associazione.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la decadenza viene resa nota con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata inviata all'indirizzo risultante dal Libro soci. Il Socio decaduto perde la sua qualifica, a partire dalla data nella quale lo stesso ne viene a conoscenza. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo il Socio può presentare, all'Assemblea dei Soci, richiesta motivata di riammissione.

Lo status di Socio non è trasmissibile a terzi, eccezione fatta per i trasferimenti "mortis causa".

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto stesso. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Socio, maggiore di età, ha diritto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 6.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire gli scopi del proprio oggetto sociale:

- a) dalle Quote associative Annuali dei Soci e da eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi volontari di Terzi, pubblici e privati;
- c) da erogazioni liberali, raccolte durante le campagne informative dell'Associazione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e/o disposizioni testamentarie;
- e) da fondi, ottenuti tramite la partecipazione a eventuali Bandi di Gara, Internazionali, Europei e Nazionali o erogati da Istituzioni Finanziarie Internazionali.

ARTICOLO 7.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore legale dei Conti, se nominato.

ARTICOLO 8.

L'Assemblea è costituita dai Soci e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo, **entro 4 mesi** dalla chiusura dell'Esercizio Sociale.

La Convocazione avviene mediante spedizione a mezzo di lettera ordinaria inviata, o a mezzo di e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data di Convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Al termine di ogni sessione assembleare dovranno essere redatti i verbali delle delibere assunte, che verranno controfirmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Spetta all'assemblea Ordinaria provvedere in merito a:

- a) la Relazione Annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) il Bilancio dell'Esercizio Sociale e il Bilancio Preventivo;
- c) la Relazione di Controllo del Revisore dei Conti;
- d) la ratifica dei nuovi Soci, ammessi dal Consiglio Direttivo;
- e) la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- f) la Quota Associativa Annuale;
- g) gli altri argomenti che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo
- h) ogni altro compito che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 9.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La Convocazione avviene nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:

- a) alla modifica dello Statuto Sociale;
- b) alle operazioni straordinarie (fusione, scissione trasformazione);
- c) allo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e individuazione dell'ente destinatario del patrimonio residuo, se presente.

ARTICOLO 10.

La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, può essere richiesta da almeno **un terzo** dei Soci. In tale caso essa deve essere altresì convocata **entro 10 giorni** dal momento nel quale la richiesta sia pervenuta al Consiglio.

ARTICOLO 11.

Per la validità dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, in Prima Convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, della **maggioranza** dei Soci.

Per la validità dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, in Seconda Convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci.

Ogni Delegato, anche Non Socio, può essere portatore di un numero massimo di 1 delega e esercitare, per le deleghe presentate, i diritti di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, in Prima e in Seconda Convocazione, sono assunte a maggioranza dei Soci **presenti**.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, in Prima e in Seconda Convocazione, sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Soci **presenti**.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, può svolgersi anche con la presenza dei Soci, dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci presenti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei Soci presenti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al Soggetto Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito ai Soci presenti, di intervenire in tempo reale alle discussioni e alle votazioni simultanee, sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di Convocazione. i luoghi audio-video collegati, a cura del Presidente dell'Assemblea, nei quali i Soci presenti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nei luoghi, anche audio-video collegati, ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il Soggetto Verbalizzante.

ARTICOLO 12.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da **un minimo di 3 a un massimo di 9 Consiglieri**, sempre in numero dispari, **nominati** dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, tra le persone validamente iscritte nel Libro Soci dell'Associazione.

I Consiglieri **durano in carica 3 anni** e sono rieleggibili. L'attività svolta dai Consiglieri è da intendersi a carattere puramente di volontariato; gli stessi non hanno diritto ad alcuna retribuzione o compenso per la loro carica; essi possono tuttavia ottenere il rimborso per le spese vive sostenute che devono essere documentate e rendicontate.

I Consiglieri e i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non possono beneficiare di cessioni di beni da parte dell'Associazione né possono svolgere prestazioni di servizi a favore dell'Associazione, a condizioni più favorevoli.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituire i Consiglieri cessati mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. a condizione che siano ratificati alla prima Assemblea, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Se, per qualsiasi causa, **venga meno la maggioranza** dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà sottoporre al più presto, e comunque non oltre i 30 giorni successivi, alla decisione dell'Assemblea Ordinaria la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, con eccezione di quei poteri riservati alla competenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento di particolari operazioni può delegare di volta in volta i necessari poteri con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo elegge fra i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente.

ARTICOLO 15

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; egli ha la firma sociale.

In caso di assenza del Presidente, che comporti impedimento nello svolgere le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 16.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, mediante invito spedito via telefax, telegramma o via e-mail, al domicilio di ciascun Consigliere, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della **maggioranza** dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o in loro assenza da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della **maggioranza** dei Consiglieri presenti. Delle riunioni è redatto il Verbale, da trascriversi nel Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le Adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i Consiglieri partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire, in tempo reale, sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Soggetto Verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei Verbali sul Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo.

Le Adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e il Revisore legale dei Conti, se nominato.

ARTICOLO 17.

Il Revisore legale dei Conti, se nominato, esercita la vigilanza amministrativa e contabile sull'andamento dell'Associazione e riferisce con una propria Relazione di Controllo all'annuale Assemblea Ordinaria dei Soci.

E' eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore è scelto tra Persone Non Socie. e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Revisore ed i suoi parenti entro il terzo grado e i suoi affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non possono beneficiare di cessioni di beni all'Associazione né svolgere prestazioni di servizi all'Associazione, effettuate a condizioni più favorevoli.

Qualora venga a cessare o decadere il Revisore, il Consiglio Direttivo - entro dieci giorni dall'avvenuta cessazione - dovrà nominare un nuovo Revisore dei Conti.

ARTICOLO 18.

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

Alla fine di ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del Bilancio d'Esercizio Sociale e alla redazione della Relazione sulla Gestione. Tali documenti così predisposti sono sottoposti al Revisore dei Conti per le predisposizioni della Relazione di Controllo. Il Bilancio d'Esercizio Sociale, con la Relazione del Consiglio Direttivo e con la Relazione di Controllo del Revisore dei Conti, devono essere depositati presso la Sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data della Prima Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per l'approvazione del bilancio.

Qualora dal Bilancio di Esercizio Sociale risultassero utili o avanzi di gestione, è fatto obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché le riserve o i capitali non possono venire distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, per statuto o per regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 19.

L'Associazione si estingue per le cause e secondo le modalità indicate dal Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio risultante a quella data dovrà essere devoluto a altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23/12/96 N° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 20.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs n. 460/1997, alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in quanto applicabili.